

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014
253/2014/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. PER L'ANNO 2013 E APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI ACCONTO PER L'ANNO 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 28 dicembre 2012;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 11 dicembre 2013 (di seguito: decreto 11 dicembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione 90/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07 (di seguito: deliberazione 312/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 140/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/R/com, (di seguito: deliberazione 509/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012 570/2012/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012 573/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 573/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2013, 171/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 171/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 250/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 250/2013/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 105/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 105/2014/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 5 marzo 2014, protocollo Autorità n. 6487, recante “applicazione pro-forma delle disposizioni di separazione contabile all’esercizio 2012 ai sensi della deliberazione 18 aprile 2013, 163/2013/R/com” (di seguito: comunicazione 5 marzo 2014);
- la comunicazione del GSE dell’8 aprile 2014, prot. Autorità n. 10358 del 14 aprile 2014 (di seguito: comunicazione 14 aprile 2014), recante il consuntivo gestionale del 2013 come successivamente aggiornato con comunicazioni via e-mail del 9 e 15 maggio 2014 nonché le comunicazioni via e-mail del 30 aprile 2014 e del 7 maggio 2014 recanti rispettivamente “*Budget 2014*” (di seguito: *budget 2014*) e un “primo prospetto dei conti separati di consuntivo gestionale 2013” (di seguito: comunicazione 7 maggio 2014);
- la comunicazione dell’Autorità al GSE del 21 maggio 2014, prot. Autorità n. 14186, recante la richiesta di ulteriori informazioni (di seguito: comunicazione 21 maggio 2014) relativi al personale e all’attività svolta in merito ai titoli di efficienza energetica;
- la comunicazione del GSE all’Autorità del 23 maggio 2014, prot. Autorità n. 14560 del 23 maggio 2014, recante risposta alla richiesta di informazioni (di seguito: comunicazione 23 maggio 2014);
- la comunicazione del GSE del 29 maggio 2014, prot. Autorità n. 15096 del 29 maggio 2014 recante il consuntivo dei costi sostenuti nel 2013 per lo svolgimento delle attività previste dal TIMM;
- il Bilancio consolidato e d’esercizio 2012, del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM 11 maggio 2004 innova l’assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
 - a. dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all’articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 387/03;
 - b. delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
 - c. degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
 che restano in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;
- dal 1 ottobre 2006 la società Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.;

- l'Assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A (di seguito: GSE);
- le deliberazioni dell'Autorità 188/05, 90/07, 280/07, 312/07, ARG/elt 24/08, ARG/elt 74/08, ARG/elt 95/08, ARG/elt 1/09, ARG/elt 193/10 e il TIT prevedono che alcune tipologie di costi sostenuti dal GSE siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del medesimo TIT;
- ai sensi dell'articolo 9, del TIMM l'Autorità garantisce la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3 nell'anno 2013, non già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- la deliberazione GOP 71/09, che identifica un primo elenco di attività svolte in avvalimento dal GSE, prevede che gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2 lettera a) della sopraccitata deliberazione siano posti a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- la deliberazione 509/2012/R/com ha rinnovato la validità del Disciplinare di avvalimento, approvato con deliberazione GOP 71/09, per il triennio 2013-2015 e aggiornato le attività oggetto di avvalimento;
- il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3;
- l'articolo 10, del decreto interministeriale 5 luglio 2012, che disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica, prevede che i soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al medesimo decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria e per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo;
- l'articolo 21, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che i soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al medesimo decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria e per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo;
- l'articolo 5, del decreto 11 dicembre 2013 prevede che a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati devono versare al GSE i corrispettivi a copertura delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti;
- con la deliberazione 573/2012/R/eel, l'Autorità ha definito le regole di separazione contabile da applicare al GSE, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, al fine di assicurare:
 - la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
 - l'assenza di discriminazioni, ovvero trasferimenti incrociati di risorse tra le diverse attività svolte dal GSE;
 - la disponibilità delle informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema elettrico;
 - un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al

fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;

- con la deliberazione 163/2013/R/com, in attuazione di quanto previsto dal comma 3.2, della deliberazione 573/2012/R/com, l’Autorità ha approvato le “Disposizioni finali dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A e ai relativi obblighi di comunicazione (UGSE)”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 14 aprile 2014, recante il consuntivo gestionale 2013, il GSE ha esposto, tra l’altro, i costi del personale, delle risorse esterne nonché i costi da coprire direttamente con la componente A3 sostenuti nell’anno 2013;
- al fine di esaminare compiutamente i dati relativi al consuntivo 2013 in continuità con l’attività di verifica dei dati di *unbundling* 2012 svolta dagli Uffici, la Direzione Infrastrutture ha richiesto al GSE, per le vie brevi, di presentare un esercizio di riclassificazione per attività e comparti dei costi sostenuti nel 2013, redatto in logica di *unbundling*;
- con la comunicazione 7 maggio 2014, recante un “primo prospetto dei conti separati di consuntivo gestionale 2013” il GSE ha inviato una simulazione dei conti separati afferenti le partite a margine del consuntivo gestionale 2013, a supporto della definizione del corrispettivo 2013, attraverso l’applicazione della metodologia prevista dalla delibera 163/2013/R/com;
- i conti separati di cui al precedente alinea, comprensivi anche delle partite passanti e dello Stato Patrimoniale, saranno completati e trasmessi a valle dell’approvazione del bilancio d’esercizio, con le tempistiche indicate nella deliberazione 163/2013/R/com;
- in esito ai dati di cui ai precedenti alinea, con la comunicazione 21 maggio 2014, l’Autorità ha richiesto al GSE ulteriori informazioni relativi ai costi e alla consistenza del personale per gli anni 2012, 2013 e previsione 2014, suddivisi per attività svolta nonché un’analisi dei costi sostenuti nel 2013 e previsti nel 2014 per l’attività relativa ai titoli di efficienza energetica;
- con la comunicazione del 23 maggio 2014 il GSE ha fornito le suddette informazioni;
- il GSE ha comunicato che, per quanto riguarda il *budget* 2014, esso non è stato redatto tenendo conto della logica di separazione per attività in quanto allo stato non risulta ancora approvato dal Consiglio di amministrazione dal momento che è in corso l’analisi dei potenziali effetti della normativa in tema di *spending review* sul *budget* medesimo;
- le fonti di copertura dei costi di funzionamento del GSE, a valere sui conti di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, potranno essere individuate con precisione in relazione alla diversa incidenza delle diversificate attività svolte, solo una volta disponibili i conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione 163/2013/R/com;
- a partire dall’anno 2008 sono stati riconosciuti al GSE i proventi delle partecipazioni e che tali proventi, per l’anno 2013, risultano, secondo quanto indicato nella comunicazione del 9 maggio 2014, pari a 9,9 milioni di euro;

- con deliberazione 171/2013/R/eel, l’Autorità ha determinato il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici per l’anno 2012, con l’obiettivo di assicurare al GSE un’adeguata remunerazione del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate Acquirente Unico S.p.A. e Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.; e che a tal fine è stato utilizzato un tasso di remunerazione, prima delle imposte, pari al 8,01%, corrispondente alla media annuale, relativa all’anno 2012, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d’Italia, pari al 5,51%, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
- nella medesima deliberazione 171/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che detta maggiorazione, in sede di riconoscimento a consuntivo dei costi del 2013, sarebbe stata rivista in riduzione;
- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell’esercizio relativo all’anno 2012, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l’anno 2013, è risultato pari a 141,5 milioni di euro;
- l’Assemblea degli azionisti del GSE, in data 26 giugno 2013, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze quale unico Azionista 12 milioni di euro;
- alla medesima data il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risultava pari a circa 16,488 milioni di euro;
- la media annuale, relativa all’anno 2013, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d’Italia, è stata accertata pari al 4,32%;
- con la deliberazione 171/2013/R/eel, l’Autorità ha disposto di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l’anno 2013 a titolo di acconto, salvo conguaglio pari a 8,7 milioni di euro inclusivo della differenza tra il corrispettivo determinato a titolo definitivo per l’anno 2012 e il corrispettivo corrisposto a titolo di acconto per il medesimo anno;
- con la deliberazione 105/2014/R/eel, l’Autorità ha disposto che, ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento per l’anno 2013 della società Acquirente Unico s.p.a. (di seguito: Acquirente Unico), il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione del capitale sia pari alla media annuale, relativa all’anno 2013, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d’Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE adottato a partire dal 2008 e, pertanto, in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate dall’Autorità per gli anni precedenti, stabilire il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l’anno 2013 in modo tale da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
- ai fini della determinazione della remunerazione del patrimonio netto del GSE, applicare la medesima maggiorazione del rendimento medio annuo del BTP decennale *benchmark*, già applicata in sede di determinazione del corrispettivo di Acquirente Unico per l’anno 2013, pari al 2,2%;

- che pertanto il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione di cui al precedente alinea sia fissato pari al 6,52%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2013, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che a partire da detto valore risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2013 riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione dei dividendi medesimi;
- fissare in via prudenziale, anche in considerazione delle incertezze emerse in relazione al budget 2014, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014 in acconto, salvo conguaglio, pari in via all'importo dell'acconto riconosciuto per l'anno 2013 con la deliberazione 171/2013/R/eel;
- prevedere che, a seguito dell'invio dei conti separati ai sensi della deliberazione 163/2013/R/com e alla stabilizzazione del perimetro delle attività assegnate, venga definita una regolazione incentivante per il GSE al fine di superare le modalità di determinazione del corrispettivo storicamente basate sul riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti, nonché vengano determinate le modalità di ripartizione dell'onere riconosciuto per il funzionamento del GSE tra i conti di gestione pertinenti alle diverse attività svolte

DELIBERA

1. di disporre che il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2013 sia tale da assicurare, al GSE, una remunerazione, prima delle imposte, del 6,52% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate e il valore dei dividendi distribuiti a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, oltre ai proventi delle partecipazioni;
2. di prevedere che, con successivo provvedimento, a seguito dell'invio dei conti annuali separati, come previsto dalla deliberazione 163/2013/R/com, vengano date disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico su come ripartire l'onere riconosciuto per il funzionamento del GSE tra i conti di gestione pertinenti alle diverse attività svolte;
3. di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014, a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 8,7 milioni di euro,
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni